



COMUNE DI PANNARANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Via Municipio - C.A.P. 82017 Tel. 0824-830003 Fax 0824-830270

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 27-09-12

Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, si è riunito, in Prima convocazione Ordinaria in seduta Pubblica .

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

PACCA ENZO	P	FRANCO CARMINE	P
D'ALESSIO FABIO	P	D'ALESSIO DOMENICO	P
IAVARONE ALBERTO	P	EREMITA GIUSEPPE	P
DE ROSA FRANCESCO	P	GENOVESE ANNIBALE	P
COVINO ANTONIO	P	LOMBARDI GIUSEPPE	A
MARRO FEDERICO	P	DE MAIO ORLANDO	P
PAGNOZZI DOMENICO	P		

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il sig. PACCA ENZO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale MELILLO GIOVANNI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile N

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

F.to Festa Ivo

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to Festa Ivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALiquota di base 0,76 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO** riduzione **fino allo 0,1 per cento**, esente per i Comuni Montani;
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*"

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

SENTITA la relazione del Vice Sindaco Fabio D'Alessio Assessore al Bilancio il quale dà lettura delle percentuali delle aliquote da applicare;

INTERVIENE alla discussione il Consigliere DE ROSA Francesco il quale ritiene gravosa l'aliquota prevista per le aree fabbricabili al 1,06 per cento, pertanto la proposta della maggioranza è la seguente:

ALIQUOTA DI BASE

0,86 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,5 PER CENTO

ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

0,86 PER CENTO

ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI

0,86 PER CENTO

ALIQUOTA AREA FABBRICABILE

0,86 PER CENTO

INTERVIENE altresì il Consigliere EREMITA Giuseppe (Gruppo minoranza): "Ribadisco che l'IMU è un'imposta illegittima come riconosciuta dallo stesso Governo, pertanto, partendo da questo presupposto le Amministrazioni devono fare il possibile perché questa imposta sia pagata nella misura minima, anche perché le attività esistenti in questo Comune sono di pura sussistenza e non rappresentano fonti di ricchezza.

Proponiamo le aliquote nella percentuale minima dello 0,2 per cento come ha fatto il DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-09-2012 - Pag. 4 - COMUNE DI PANNARANO

Comune di Melfi. Alla luce di queste considerazioni come gruppo di minoranza proponiamo le seguenti aliquote:

-Aliquota base 7,60 per cento in quanto le case sono state realizzate in questo comune con il sacrificio del lavoro ed i proprietari di seconde case non sono ricchi.

-Abitazioni principali 0,4 per cento

-rurali non strumentali :esenti in quanto Pannarano è Comune montano;

-Immobili non produttivi di reddito fondiario dello 0,2 per cento in quanto le categorie interessate da questa imposta(commercianti e artigiani) vivono con un reddito di pura sussistenza.

- 0,4 per cento per gli immobili locati, per non dar luogo a speculazioni sul prezzo della locazione da parte dei proprietari degli immobili;

- 0,5 per cento dell'aliquota delle aree fabbricabili, in quanto quella prevista dell'1,6 per cento è elevata ed improduttiva ai fini dell'acquisto di dette aree da parte dei cittadini;

Dopodichè il Consiglio Comunale

Vota sulla proposta della minoranza per alzata di mano e con voti 9 contrari e 3 favorevoli(la minoranza) respinge la proposta,

Vota quindi sulla proposta della maggioranza per alzata di mano e con voti 9 favorevoli e 3 contrari (la minoranza) approva;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,86 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,5 PER CENTO
 - **ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
0,86 PER CENTO
 - **ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI**
0,86 PER CENTO
 - **ALIQUOTA AREA FABBRICABILE**
0,86 PER CENTO
- 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.9 del27/09/2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to MELILLO GIOVANNI

Il Presidente
F.to PACCA ENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-10-12 al giorno 17-10-12.

Pannarano, li 18-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELILLO GIOVANNI

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

perchè è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pannarano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELILLO GIOVANNI

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto MELILLO GIOVANNI

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. _____ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Pannarano, li 02-10-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
MELILLO GIOVANNI